



## Sommario

---

<b>GLI ACCONTI DI NOVEMBRE DI IRPEF, IRES, IRAP E CONTRIBUENTI MINIMI.....</b>	<b>2</b>
ACCONTO IRPEF .....	2
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF .....	3
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI.....	3
ACCONTO IRES .....	4
DETASSAZIONE TREMONTI-TER E TREMONTI TESSILE .....	5
ACCONTO IRAP.....	5
COMPENSAZIONE .....	6
RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	6

**GLI ACCONTI DI NOVEMBRE DI IRPEF, IRES, IRAP E CONTRIBUENTI MINIMI**

Come di consueto, entro il prossimo 30/11/2011 va versata la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP relativo al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2011, nonché l'acconto dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2011, che saranno dichiarati nel mod. UNICO/IRAP 2012.

Con la presente Circolare si intende riepilogare le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP nonché dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi

Come noto, l'ammontare dell'acconto dovuto va determinato utilizzando, alternativamente, il **metodo storico** o il **metodo previsionale**.

**Metodo Storico**

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'acconto 2011 è determinato in base all'importo evidenziato:

- ✓ al rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. UNICO 2011;
- ✓ al rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2011.

Si ricorda che, per determinare l'ammontare da versare **va considerato anche l'eventuale saldo a credito** risultante dalla dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2010. Così, ad esempio, se dal mod. UNICO 2011 PF è risultato un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

**Metodo Previsionale**

Il metodo previsionale permette di effettuare un versamento **in misura inferiore** a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico **o non effettuare** alcun versamento **se nel 2011 si presume** di conseguire **un reddito e quindi un'imposta inferiore rispetto all'anno 2010**.

**N.B.** Qualora tale **previsione risultasse errata** (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2011) è applicabile la **sanzione per insufficiente versamento** pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

[Torna all'indice](#)

**ACCONTO IRPEF**

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'**acconto IRPEF 2011** è pari al **99%** dell'importo esposto a **rigo RN33 "Differenza"** del mod. UNICO 2011 PF.

In particolare:

RIGO RN33 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2011
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 260,11	Versamento in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30.11.2011</b>
SUPERIORE A € 260,11	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: ♦ <b>39,6%</b> (40% del 99%) di <b>rigo RN33</b> entro il 6.7.2011 – 5.8 con la maggiorazione dello 0,40% ♦ <b>59,4%</b> (60% del 99%) di <b>rigo RN33</b> entro il <b>30.11.2011</b>

**RIDETERMINAZIONE ACCONTO IRPEF 2011 PER C.D. "CEDOLARE SECCA"**

Le **persone fisiche** che, a decorrere dal 2011, hanno optato/optano per la c.d. "cedolare secca", ossia per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 21% o 19%** ai redditi derivanti dalla **locazione di immobili ad uso abitativo**, sono tenuti al **versamento dell'acconto di detta imposta sostitutiva**.

Preme evidenziare che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il contribuente che opta per la cedolare secca **può rideterminare il reddito e l'imposta 2010 al fine di ricalcolare l'acconto IRPEF 2011** considerando che <<... l'acconto IRPEF per il ... periodo d'imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al **99 per cento dell'IRPEF** dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente, assumendo il relativo reddito **senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta ...>>.**

Se nel 2011 il contribuente si avvale della cedolare secca **solo per una parte dell'anno**, per il calcolo dell'acconto IRPEF 2011 **non si dovrà considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2010**.

*Esempio 7:*

Il sig. Neri ha concesso in locazione un appartamento (rendita catastale rivalutata pari a € 750), stipulando un contratto "a libero mercato" con canone mensile pari a € 600, decorrente dal 30.9.2011. In sede di contratto ha esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca. Per tutto il 2010 l'immobile è stato "a disposizione" del contribuente.

Utilizzando il metodo storico per la determinazione dell'acconto IRPEF 2011 è possibile (facoltà) ridurre il reddito 2010 "di riferimento" di un ammontare pari al reddito fondiario relativo a ottobre - dicembre 2010 dell'immobile in esame. In particolare, il reddito 2010 può essere ridotto di € 250 (1.000 / 12 x 3) ossia della rendita catastale maggiorata di 1/3 assoggettata ad IRPEF nel 2010, imputabile ai 3 mesi interessati.

**N.B.**

Il ricalcolo dell'acconto IRPEF 2011 non va effettuato se l'immobile, per il quale dal 2011 si è optato per la cedolare secca, è stato acquistato nel 2011.

[Torna all'indice](#)

**ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF**

Come noto:

- ✓ **Addizionale comunale:** l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l'acconto 2011 doveva essere versato entro lo scorso 6 luglio 2011 (5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto;
- ✓ **Addizionale regionale:** non sono dovuti acconti.

Entro il 30.11.2011 **non è quindi dovuto alcun acconto** dell'addizionale regionale e comunale.

[Torna all'indice](#)

**ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI**

**L'introduzione del "nuovo" regime dei minimi ad opera del DL n. 98/2011, con conseguente fuoriuscita dall'attuale regime agevolato per molti contribuenti, decorre dal 2012 mantenendo inalterata la situazione relativa al 2011.** Come in passato, quindi, per il calcolo e il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi, ai sensi dell'art. 1, comma 105, Legge n. 244/2007, **"si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche"**, ferma restando



l'eccezione/restrizione per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime, per il quale è previsto l'**obbligo di utilizzo del metodo storico** come di seguito evidenziato. In particolare si rammenta che:

- ✓ i soggetti che hanno adottato il **regime dei minimi nel 2010** e lo applicano **anche per il 2011**, per calcolare l'acconto con il metodo storico, devono fare riferimento a quanto esposto a **rigo CM14 "Differenza"** del mod. UNICO 2011 PF ed applicare le regole previste per i soggetti IRPEF;
- ✓ i soggetti che hanno adottato il **regime dei minimi nel 2010** e sono **fuoriusciti dal 2011**, applicando in tale anno il regime ordinario, in mancanza di specifiche disposizioni in merito, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti. Di conseguenza, non essendo dovuta l'imposta sostitutiva per il 2011, non dovrebbero versare il relativo acconto 2011.  
**N.B.:** Tuttavia, la presenza a **rigo RN34** del mod. UNICO 2011 PF della **nuova colonna 4, riservata all'indicazione dell'imposta sostitutiva versata a titolo di acconto** da parte di coloro che sono **fuoriusciti dal regime**, porta a concludere che anche i soggetti in esame siano tenuti a **versare l'acconto dell'imposta sostitutiva** che successivamente "confluirà" nell'IRPEF;
- ✓ i soggetti che, a decorrere **dal 2011**, hanno **aderito al regime dei minimi** sono **obbligati** a determinare l'**acconto IRPEF 2011 in base al metodo storico**.

Si rammenta inoltre che nella citata Circolare n. 13/E, è stato altresì chiarito che in caso di **impresa familiare** in regime dei minimi:

- ✓ il **titolare deve sommare al proprio acconto** (determinato con il metodo storico) il **99% dell'imposta** risultante dalla dichiarazione dei redditi **dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare**. Tale quota è determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
- ✓ i **collaboratori familiari** determinano il **proprio acconto** commisurandolo alla quota di imposta riferibile ai **redditi diversi da quello di partecipazione**. Gli stessi possono utilizzare il metodo previsionale con riferimento agli altri redditi posseduti.

#### **N.B.**

Il regime dei minimi prevede l'**esonero dall'IRAP** e quindi i soggetti in esame **non sono tenuti al versamento del relativo acconto**.

Si evidenzia infine che in presenza di un mod. UNICO 2011 PF con "altri redditi" assoggettati ad IRPEF va verificata la necessità di versare anche l'acconto IRPEF con le relative modalità.

[Torna all'indice](#)

#### ACCONTO IRES

L'**acconto IRES 2011** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'*"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* esposta:

- ✓ **al rigo RN17** del mod. UNICO 2011 SC;
- ✓ **al rigo RN28** del mod. UNICO 2011 ENC.

In particolare:



RIGO RN17 / RN28	ACCONTO IRES 2011
NON SUPERIORE A € 20,66	Non dovuto
SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,50	Versamento in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30.11.2011</b> se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio)
SUPERIORE A € 257,50	Versamento in <b>2 rate</b> pari al: ♦ <b>40% di rigo RN17/28</b> entro il 16.6/6.7.2011 – 18.7/5.8.2011 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e l'approvazione del bilancio avviene nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2010) ♦ <b>60% di rigo RN17/28</b> entro il <b>30.11.2011</b> se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio)

Si ricorda che, per la determinazione dell'acconto (sia IRPEF che IRES), **l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2010**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

[Torna all'indice](#)

#### DETASSAZIONE TREMONTI-TER E TREMONTI TESSILE

Come noto, l'art. 5, DL n. 78/2009 dispone che la detassazione (c.d. "TREMONTI-TER"), pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 1/07/2009 – 30/06/2010, **può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti.**

Da ciò consegue quindi che, ai fini del calcolo dell'**acconto IRPEF/IRES 2011 con il metodo storico**, è necessario **rideterminare il reddito 2010 e la relativa imposta senza tener conto della detassazione** derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 1/01/2010 – 30/06/2010.

#### **N.B.**

Si rammenta che la detassazione "Tremonti-ter" **non rileva ai fini IRAP** e quindi **non si riflette** sulla determinazione del relativo acconto.

Analogamente, i soggetti che hanno beneficiato della **c.d. "TREMONTI TESSILE"** di cui al DL n. 40/2010 sono tenuti a **ricalcolare il reddito e l'imposta 2010 senza tener conto dell'importo escluso dalla tassazione** a fronte degli investimenti effettuati nelle attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari, collezioni e prototipi nell'UE nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della Tabella Ateco 2007.

[Torna all'indice](#)

#### ACCONTO IRAP

L'**acconto IRAP 2011** è stabilito nelle seguenti misure:

- ✓ **99%** per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
- ✓ **100%** per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;

e va versato con le modalità e i termini stabiliti per l'acconto IRPEF/IRES.

L'ammontare dovuto è determinato considerando l'imposta evidenziata a **rigo IR22 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2011.



### COMPENSAZIONE

In sede di versamento dell'acconto 2011 è possibile avvalersi della compensazione utilizzando:

- ✓ **imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore** (ad esempio, saldo IRPEF 2010 a credito e acconto IRPEF 2011), senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- ✓ **imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori** (ad esempio, compensazione tra il saldo IRPEF 2010 a credito e unico acconto IRAP 2011 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS, tra le quali anche l'ICI. In merito si rammenta che:
  - con riferimento al **Credito IVA**:
    - per l'utilizzo di **importi superiori a € 10.000** è necessario **presentare preventivamente la dichiarazione IVA** ovvero il **mod. IVA TR** per i crediti trimestrali e vanno utilizzati i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**;
    - per l'utilizzo di **importi superiori a € 15.000** alla dichiarazione IVA da presentare **preventivamente deve essere apposto il visto di conformità**;
  - a decorrere dall'1/01/2011 è previsto il **divieto di utilizzo dei crediti in compensazione** nel mod. F24, **in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.**

### IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Il **limite massimo** di crediti d'imposta compensabili è fissato a **€ 516.456,90** per ciascun anno solare (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20/07/2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Ai fini dell'utilizzo dei crediti in **compensazione nel mod. F24**, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto per i quali è applicato il *reverse charge*, il limite di € 516.456,90 è **elevato a € 1.000.000,00**.

[Torna all'indice](#)

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come accennato in precedenza **per il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame è prevista la sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo.**

In caso di regolarizzazione con il ravvedimento operoso, detta sanzione può essere versata nelle seguenti misura ridotte:

- ✓ **dallo 0,2% al 2,8%** se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- ✓ **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito **tra 15 e 30 giorni dalla scadenza**;
- ✓ **3,75%** (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito **oltre 30 giorni** ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Si rammenta infine che, in sede di regolarizzazione, come di consueto, oltre al versamento dell'importo dovuto e della sanzione vanno corrisposti anche gli **interessi dell'1,5% calcolati a giorni.**

[Torna all'indice](#)